

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dai Signori:


- MONTANARI VISCO	dott. Giancarlo	Presidente
- BILE	dott. Franco	vice Presidente
- LONGO DORNI	dott. Secondo	Componente
- PONTRANDOLFI	dott. Pasquale	"
- GIULIANI	dott. Gennaro	"
- BUCCARELLI	dott. Gaetano	"
- SATTA FLORES	dott. Bruno	"
- MERIGGIOLA	dott. Enzo	"
- VERDE	dott. Filippo	"
- ALIBRANDI	dott. Antonio	"
- TROJANO	dott. Pasquale	"
- GIULIANO	dott. Angelo	"
- BORRUSO	dott. Renato	"
- MONTORO	dott. Luigi	"
- PITTA'	dott. Lorenzo	"
- PISANTI	dott. Fortunato	"
- PANDOLFO	dott. Giuseppe Vincenzo	"
- BARONE	dott. Leonardo	"
- NARDINO	dott. Salvatore	"

L'Ufficio esamina il contenuto di due nuove memorie, datate il 5 dicembre 1994, presentate dai promotori rispettivamente per la richiesta di referendum n. 4 (Cassa integrazione guadagni straordinaria) e per la richiesta di referendum n. 11 (pubblicità radiotelevisiva).

Emette quindi la seguente

ORDINANZA

REFERENDUM n. 4 (Cassa integrazione straordinaria)



2

Vista la propria ordinanza 1° dicembre 1994, con la quale, in riferimento alla richiesta di referendum avente per oggetto "Cassa Integrazione Straordinaria - Richiesta di referendum abrogativo della Cassa Integrazione Straordinaria per impiegare le risorse in investimenti produttivi che creino vera occupazione", è stata disposta l'integrazione del quesito per l'abrogazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con l'estensione al sopravvenuto D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, in L. 19 luglio 1994, n. 451, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali" limitatamente all'art. 1, commi 1,2,3,4,5 e 7, contenente "Norme in materia di Cassa Integrazione Guadagni";

vista l'istanza di correzione e integrazione del quesito avanzata in data 5 dicembre 1994 dai promotori e presentatori del suddetto referendum abrogativo;

ritenuto, anzitutto, che la già disposta estensione del quesito referendario all'art. 1, commi 1,2,3,4,5 e 7 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, in L. 19 luglio 1994, n. 451, deve rimanere ferma, poiché la sopraddetta normativa sopravvenuta, pur riorganizzando la materia della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con l'indicazione delle procedure da seguire, dei soggetti competenti, dei presupposti per la concessione del trattamento, della durata del medesimo dell'importo dell'integrazione, incide con modificazioni di dettaglio sulle disposizioni oggetto del quesito referendario, senza peraltro modificare i principi informativi e i contenuti essenziali dei singoli precetti;

ritenuto, tuttavia, che, dovendo svolgersi il referendum sul testo vigente delle norme oggetto del quesito, questo va riformato prima di essere sottoposto al giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale, quanto, in effetti, come riferito dai promotori del referendum nella suddetta istanza 5 dicembre 1994, la suindicata disciplina sopravvenuta ha provocato effetti abrogativi su numerose disposizioni di legge introdotte nel quesito, sia in via implicita, sia, talora, in via espressa, di tale natura da apparire necessario eliminare dal quesito referendario, nella nuova formulazione da adottarsi, tutte le disposizioni abrogate dalla disciplina sopravvenuta o da questa sostituite;

ritenuto, inoltre, che nella suddetta istanza 5 dicembre 1994 i promotori del referendum denunciano, nella formulazione del quesito, alcuni errori di



essi definiscono " materiali " e di cui chiedono la correzione mediante eliminazione, precisando di avere erroneamente coinvolto nel quesito norme concernenti ambiti diversi da quello della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;

ritenuto che, in effetti, sono state inserite nel quesito alcune norme estranee al tema della proposta referendaria, perchè riguardanti la Cassa Integrazione Ordinaria o l'indennità di mobilità o altri istituti;

ritenuto che anche tale richiesta di correzione può essere accolta, dato che il denunciato errore appare ampiamente giustificato dalla particolare difficoltà, dalla complessità e dalla stratificazione della disciplina legislativa oggetto della proposta referendaria, nella quale non possono trovare spazio norme estranee alla materia della proposta stessa;

ritenuto, infine, che l'invocato intervento di questo Ufficio Centrale rientra nel termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della L. 2 maggio 1970, n.352;

P. Q. M.

L'Ufficio Centrale per il Referendum, a parziale modifica dell'ordinanza 1 dicembre 1994, dispone che il quesito di cui alla suindicata richiesta referendaria, sia integralmente riformulato nel modo seguente:

"Volete voi che sia abrogata la legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati", limitatamente a:

articolo 3;

articolo 4;

- legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione", limitatamente all' articolo 1, comma 4: "Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all' 80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.

il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari

condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'articolo 1, comma 4: "Il provvedimento del C.I.P.E. importa l' autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164," e comma 5 : "Il detto trattamento di integrazione salariale spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell' impresa o della cessazione dell' attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia";

- il decreto-legge 10 giugno 1977, n 291, recante "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

- il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;
- la legge 5 agosto 1981, n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 35;
- il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell' area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore di dipendenti di datori di lavoro privati operanti nella provincia di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987 ", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all' articolo 2, comma 4: "Ai dipendenti di cui ai commi precedenti è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall' articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n.

1115, e successive modificazioni e integrazioni", e all'
articolo 4;

- la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1: "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro."; comma 2: "La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decre-

to del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.";

articolo 2:

articolo 3, comma 1: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell' intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all' amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell' attività non sia stata disposta o cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell' attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell' azienda o di sue parti, il trattamento

straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall' autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell' azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull' occupazione aziendale.";

articolo 12:

- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante "Interventi urgenti a sostegno dell' occupazione" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle seguenti parti:

articolo 7, comma 4 : "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate", comma 6-bis: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 feb-

braio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991"; comma 6-ter: "Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità"; comma 6-quater: "Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni"; comma 6-quinquies: "Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli

oneri conseguenti all' avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all' INSAR per il 1993."; comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell' articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi nei limiti di spesa di 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995."; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all' articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito , con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; comma 10: "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";

articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possono far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un' indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi."; comma 3: "I periodi di godimento dell' indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L' indennità è corrisposta dall' Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)."; comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui a commi 1 e 2, nonché il riepilogo delle necessità di organi-

co e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.";

~~-decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,~~ recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente all'articolo 1, limitatamente al comma 1: "1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale."; comma 2: "In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all' articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all' articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull' andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull' andamento dell' utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori."; comma 3: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l' esame congiunto di cui all' articolo 5, della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l' ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l' impiego perché questa, con l' assistenza tecnica dell' agenzia per l' impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l' esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso

l' ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l' istanza di primo riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell' articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quelli fra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell' azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell' impresa ed alla sua articolazione sul territorio"; comma 5: "Il secondo comma dell' articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente:

"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell' orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l' importo mensile di lire

paga, non può superare: a) l' importo mensile di lire 1.248.021; b) l' importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell' integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell' 80 per cento dell' aumento derivante dalla variazione annuale dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli

comma 7: "A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all' attuazione, da parte dell' appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi ^{di ristrutturazione, riorganizzazione o concorsione.} di crisi aziendale, che abbiano dato luogo all' applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria."?"

REFERENDUM N. 11 (Pubblicità RAI)

Nell'ultima memoria i promotori insistono per l'integrazione del quesito con il richiamo dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 602 del 1994 e chiedono pertanto che questo Ufficio riveda la propria decisione (ordinanza depositata l'1.12.1994), con la quale è stato ritenuto che il citato decreto-legge, per il suo carattere di provvisorietà, non è idoneo a interferire sulle norme oggetto del quesito referendario.

I promotori, dopo avere premesso di avere considerato, al fine della loro abrogazione, le disposizioni di legge che disciplinano la pubblicità radiotelevisiva della concessionaria pubblica, osservano che la disciplina delle trasmissioni di messaggi pubblicitari da parte della RAI, contenuta nell'art. 8, comma 6, della legge n. 223 del 1990, è stata resa permanente con più provvedimenti di decretazione d'urgenza (l'ultimo dei quali è costituito dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 602 del 1994). I promotori pongono in evidenza la peculiarità del caso in esame e cioè che attraverso l'impiego dei decreti-legge il Governo protrae nel tempo l'efficacia - altrimenti temporalmente limitata - di disposizioni in materia di pubblicità e che non ricomprendere nel quesito abrogativo la normativa contenuta nel decreto-legge esaminato - e in quelli che eventualmente ad esso succederanno - avrebbe come diretta conseguenza quella di far permanere all'interno dell'ordinamento una disciplina che sfugge - solamente in considerazione della fonte in cui è contenuta - alla possibilità della pronuncia popolare referendaria.

In proposito questo collegio ribadisce in via generale il contenuto delle proprie precedenti ordinanze quanto all'ininfluenza - agli effetti della disposizione di cui all'art. 39 della legge n. 352 del 1970 - dei provvedimenti provvisori emanati dal Governo a norma dell'art. 77, comma secondo della Costituzione. Quanto alla peculiarità del caso concreto, l'Ufficio non ravvisa il pericolo (a cui si andrebbe incontro a giudizio dei promotori), consistente nella "possibilità che, dopo il voto abrogativo, il decreto-legge, per sua natura precario e provvisorio, venga trasformato, tramite la conversione, in una disciplina certa e definitiva sostanzialmente elusiva della volontà popolare". Si deve rilevare, in contrario, che tale possibilità non sussiste, poichè l'approvazione della legge di conversione (a referendum già svoltosi con esito abrogativo) incorrerebbe nel divieto, per il legislatore ordinario, di riproposizione della normativa precedentemente abrogata tramite referendum, come affermato dalla Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 468 del 1990 richiamata nella stessa memoria dei promotori (a differenza del legislatore che può correggere o addirittura disvolere quanto ha in precedenza statuito, il referendum, quale atto-fonte dell'ordinamento, manifesta una volontà definitiva e irripetibile).

P.Q.M.

Riconferma sul punto in questione la precedente ordinanza del 30.11.1994 (depositata l'1.12.1994).

Dispone che il testo della presente ordinanza sia

immediatamente comunicato (in copia autentica) al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte Costituzionale, nonchè notificato ai promotori a norma della legge n. 352 del 1970.

Così deciso il giorno 9 dicembre 1994

IL PRESIDENTE

ge. nanni

IL SEGRETARIO

Carlo Spel-



Depositato in Cancelleria

oggi 9-12-94

IL CANCELLIERE

[Signature]